

sona di mia fiducia sopra sei pagine intere e sin qui sulla settima e da me notaio completato a mano.

Firmato: Marina ZAPPAROLI-MANZONI

Firmato: Francesco Santopietro I.S.

Segue Allegato "A"

Allegato "A" al n. 4446/3131 di rep.

STATUTO

Art.1 – E' costituita l'associazione denominata "Vivere la Paraparesi Spastica Ereditaria ETS" (o brevemente Vi.P.S. ETS). L'Associazione deve far uso negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione al pubblico della indicazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS"

Art.2 – L'Associazione ha sede a Lainate (MI), in Via Tevere, 7. E' facoltà dell'Associazione modificare la propria sede sul territorio nazionale senza apportare modifiche allo Statuto, ma con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

Finalità e attività

Art.3 - L'Associazione Italiana Vivere la Paraparesi Spastica Ereditaria ETS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.4 Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare l'associazione svolge le seguenti attività:

- Fornire assistenza sociale e socio sanitaria alle famiglie coinvolte dalla malattia, indirizzandole ai centri di riferimento;

- Aiutare gli ammalati ad ottenere i servizi sociali di previdenza e di assistenza cui hanno diritto per legge, su richiesta personale o dei congiunti;

- Finanziare la ricerca sulla paraparesi spastica ereditaria.

Art.5 L'Associazione realizza in via accessoria le seguenti attività:

- Aumentare la sensibilità pubblica sulla paraparesi spastica ereditaria;

- Agire come fonte di informazione attraverso la pubblicazione di articoli e l'organizzazione di convegni in ordine agli scopi istituzionali;

- Promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle

iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, il sistema medico e sanitario nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico; –

- Creare dei momenti di aggregazione per consentire ai malati di conoscersi, confrontarsi, rendendosi consapevoli dell'importanza della qualità della vita anche nella malattia;

- Svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;

- Compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

- Possibilità di istituire altre sedi sul territorio italiano o dell'Unione Europea; tutte le attività di dette sedi saranno seguite da un responsabile sotto le direttive del consiglio direttivo e dall'assemblea dei soci, senza alcuna autonomia decisionale. Nel momento dell'apertura della nuova sede viene nominato un responsabile che farà da referente per l'associazione delle attività svolte dalla sede o per eventuali richieste.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di tali attività. Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Art.6. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art.7 Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

Art.8 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art.9 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art.10 L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa annuale, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio.

I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di esaminare i libri sociali, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e auto-

rizzate dal Consiglio Direttivo.

Art.11 Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione ovvero il mancato svolgimento di qualunque attività all'interno dell'associazione senza una valida motivazione;
- morosità nel pagamento della quota associativa annuale;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea dei soci utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. È fatto espressamente divieto per i soci di partecipare alla vita associativa in via temporanea e si prevede che gli associati o partecipanti di maggiore età abbiano diritto di voto, se in regola con la quota associativa dell'anno in corso.

Art.12 Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione, nel caso in cui siano noti i loro recapiti.

Organi Sociali e Cariche elettive

Art.13 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio direttivo
- c) L'organo di controllo
- d) Il revisore legale dei conti
- e) Il Comitato scientifico

Tutte le cariche sociali sono elettive; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica,

preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, salvo il riconoscimento di un compenso per lo svolgimento di incarichi a progetto.

Assemblea dei soci

Art.14 L'assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'assemblea è presieduta di norma dal presidente che la convoca almeno una volta entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli

associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora in seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate a mezzo posta o con lettera fax o e-mail inviata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o e-mail inviati con tre giorni di preavviso. Le riunioni dell'Assemblea possono essere tenute anche in video conferenza o mezzo simile, purché il Presidente della riunione e il segretario si trovino nello stesso luogo, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale e purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire con tutta la documentazione necessaria al dibattito.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti del dibattito.

Art.15 L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art.16 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere datore di al massimo due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide a maggioranza dei voti.

Art.17 Nelle delibere di approvazione del Rendiconto economico e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto. Le decisioni sono prese generalmente a voto palese.

Art.18 L'Assemblea ha i seguenti scopi:

- Discute ed approva il rendiconto
- Definisce il programma generale annuale di attività
- Proceda alla nomina ed alla revoca dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti
- Determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il versamento
- Discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Delibera sulle responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- Decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art.11
- Discute e decide su tutti gli argomenti all'ordine del giorno
- Delibera su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

Art.19 L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 10% degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la trasformazione, fusione e scissione e per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con

il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Consiglio Direttivo

Art.20 Il consiglio direttivo deve essere composto da un minimo di 3 membri – ad un massimo di 9 membri, nominati dall’Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art.21 Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione va fatta telefonicamente o con lettera fax o e-mail spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o e-mail inviati con tre giorni di preavviso. Le riunioni del consiglio direttivo possono essere tenute anche in video conferenza o mezzo simile, purché il Presidente della riunione e il segretario si trovino nello stesso luogo, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale e purché risulti garantita l’identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire con tutta la documentazione necessaria al dibattito. Le deliberazioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri e sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nel caso di nomine o comunque quando riguardano le persone.

Art.22 Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:

- Elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca
- Elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca
- Nomina il segretario e il tesoriere
- Nomina i componenti del comitato scientifico
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Cura l’esecuzione dei deliberati dall’assemblea
- Predispose all’assemblea il programma annuale di attività
- Presenta annualmente all’assemblea per l’approvazione: la relazione, il rendiconto (o bilancio di esercizio) finanziario dell’esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso
- Conferisce procure generali e speciali
- Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni
- Propone all’Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali
- Ratifica, accetta o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente
- Delibera in ordine all’esclusione dei soci come previsto dall’art.11
- Documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse
- Istituisce altre sedi sul territorio italiano o dell’Unione Europea qualora fossero ritenute utili al perseguimento degli scopi sociali.

Art.23 Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata senza indugio l’assemblea degli associati che provvederà alla loro sostituzione. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, si ritiene decaduto l’intero Consiglio. Anche in tale caso dovrà essere convocata senza indugio l’assemblea degli associati che provvederà alla nomina dell’intero Consiglio.

Art.24 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente

Art.25 Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado di giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice-presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente.

Il Vice-Presidente

Art.26 Sostituisce il presidente assumendosi tutti i poteri in caso di sua assenza o impedimento e dura in carica 3 anni. E' rieleggibile.

Il Segretario

Art.27 Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro soci.

Il Tesoriere

Art.28 Il tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto finanziario ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017 e del rendiconto preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal presidente del consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Organo di Controllo

Art. 29 1. Il Consiglio Direttivo nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo

no di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisore legale dei Conti

Art.30 Al superamento delle soglie previste dall'art 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore o qualora ritenuto necessario, l'Assemblea nominerà a maggioranza assoluta un Revisore Legale, nella persona di un professionista iscritto nell'apposito registro dei revisori legali. I Revisori restano in carica per tre anni e possono essere confermati, essi inoltre hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Comitato Scientifico

Art.31 Il Comitato Scientifico è composto al massimo da 9 membri appartenenti alla comunità medica, paramedica e scientifica che abbiano dimostrato un concreto e fattivo interesse per le Paraparesi Spastiche Ereditarie, nonché per l'assistenza ai soggetti affetti da tali patologie. Ogni membro del Comitato Scientifico è tenuto a:

- rendere disponibile, su richiesta dell'Associazione, il proprio nominativo e riferimento completo al fine di poter essere contattato da altri medici, organizzazioni e dal pubblico in genere;
- tenersi costantemente aggiornato sui progressi atti dalla ricerca internazionale;
- rappresentare l'intera Associazione ad ogni manifestazione, convegno e gruppo di lavoro di carattere scientifico.

Il Comitato Scientifico deve:

- appoggiare e suggerire le linee di ricerca sia in ambito nazionale che internazionale;
- formulare pareri, non vincolanti per il direttivo dell'Associazione, circa i progetti scientifici da intraprendere, proposte di studi di ricerca, eventualmente da finanziare;
- rappresentare l'Associazione nel mondo scientifico;
- sostenere le campagne di promozione e sensibilizzazione intraprese dall'associazione.

I membri cessano di appartenere al Comitato Scientifico:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di fornire i servizi richiesti;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.32 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere della condizione di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs. 117/2017, l'Ente può redigere il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art.33 Le entrate dell'Associazione sono costituite da: _____

- a) _____ Quote associative _____
- b) _____ Contributi dei simpatizzanti _____
- c) _____ Contributi privati, dello Stato, di enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti _____
- d) _____ Donazioni o lasciti testamentari _____
- e) _____ Rimborsi derivanti da convenzioni _____
- f) _____ Entrate derivanti da eventuali attività diverse _____
- g) _____ Ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione nei limiti della legislazione di riferimento _____

Art.34 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da: _____

- a) _____ Beni immobili e mobili _____
- b) _____ Azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati _____
- c) _____ Donazioni, lasciti o successioni _____
- d) _____ Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali _____

Art.35 Il patrimonio sociale, gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per la realizzazione delle attività istituzionali di interesse generale e di quelle diverse. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusioni o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art.36 Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

Trasformazione, Fusione, Scissione, Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art.37 La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione vengono decisi dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 19 del presente statuto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 D.Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art.38 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e, in particolare, al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, al Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Norma transitoria

Art.39 L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal

giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri Enti del Terzo Settore.

Firmato: Marina ZAPPAROLI- MANZONI

Firmato: Francesco Santopietro I.S.

Certifico io sottoscritto Avv. Francesco Santopietro, Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia - su supporto informatico - è conforme all'originale nei miei atti, con gli annessi allegati - su supporto cartaceo - ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Milano, la data del presente documento digitale è la data di apposizione della firma digitale.

Firmato digitalmente: Francesco Santopietro Notaio.